

N. /07 R.N.R.
N. /08 R.G.G.I.P.
N. /10 Reg. D.P.

N. 260/11 Reg. Sent.
Deposito in Cancelleria
18/3/2011
Data di irrevocabilità:
.....
N.....Reg. Esec.
N.....C.P.
Redatta scheda il
.....



TRIBUNALE DI MONZA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari **dr. Alfredo de Lillo,**

all'esito dell'udienza del 18/3/2011, celebrato col rito abbreviato il processo penale sopra indicato, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura alle parti presenti, la presente

SENTENZA

a carico di:

....., nato a il, residente ivi (dom. ex art. 161 C.P.P.), libero, contumace, difeso dagli avv.ti Franco Balconi e Gaetano Giamboi, Brugherio viale Lombardia 233 (Fid.),

IMPUTATO:

reato p.p. art. 217 co. 2 L.F., perchè, in qualità di titolare della impresa individuale dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza, ometteva di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla Legge; acc. in Monza, il 25/10/2007,

con l'intervento del P.M. dr. Bellomo e dell'avv. Giamboi anche per l'avv. Balconi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dot. Alfredo de Lillo)

Le parti hanno concluso nel modo seguente:

il P.M.: si riporta al parere del P.M. in data 25/1/2011; condannarsi l'imputato alla pena già ridotta per il rito di mesi 4 di reclusione;

la Difesa: preliminarmente chiede accogliersi l'istanza di revoca del rito alternativo, con conseguente decreto di giudizio immediato; nel merito: assoluzione, in sub. minimo pena, benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 17/10/2007, il cui estratto del 25/10/2007 fu trasmesso al P.M., questo Tribunale dichiarò il fallimento della ditta indicata in rubrica.

Il Curatore, dr. _____, con la relazione ex art. 33 L.F. del 3/12/2007, depositata presso il P.M. in data 5/12/2007, riferì, fra l'altro, circa la "totale mancata consegna delle scritture contabili", con la conseguenza che non aveva potuto ricostruire i fatti aziendali, circa la distrazione di € _____ di beni strumentali e circa l'aggravamento della situazione, data la mancata richiesta di dichiarazione del proprio fallimento.

Sentito dalla P.G. su delega del P.M., il dr. _____ precisò che i crediti ammessi al passivo (compresi quelli di Equitalia Esatri e della C.C.I.A.A. ammontavano ad € _____ (priv.) e ad € _____ (chir.).

In data 26/1/2010, il G.I.P. dr.sa Petrella emise il decreto penale n. 356/10, di condanna del prevenuto a pena pecuniaria per il delitto di bancarotta semplice.

Con atto del 14-22/9/2010, il condannato, tramite l'avv. Balconi di Brugherio, suo domiciliatario e procuratore speciale (a seguito di nomina del 13/9/2010), chiese di essere giudicato col rito abbreviato e in data 19/10/2010, il G.I.P. dr.sa Petrella fissò, a tal fine, l'udienza camerale del 25/1/2011.

Con atto del 24/1/2011, il Riva nominò l'avv. Gaetano Giamboi in aggiunta all'avv. Balconi e precisò il domicilio ex art. 161 C.P.P. presso la sua abitazione.

In pari data, ferma restando l'opposizione già proposta avverso il decreto penale, revocò la richiesta di giudizio abbreviato, chiedendo "di essere giudicato con il giudizio ordinario".

All'udienza del 25/1/2011, il G.I.P., rilevò la propria incompatibilità in ordine al rito alternativo, la cui richiesta definì irrevocabile, rimettendo le parti innanzi a questo Giudice.

All'odierna udienza camerale, nulla di nuovo essendo emerso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

La richiesta di definizione del processo con rito abbreviato è irrevocabile, come esattamente osservato dal precedente G.I.P., sulla base della migliore giurisprudenza, pienamente condivisibile. In effetti, la richiesta di rito alternativo originariamente avanzata non era subordinata ad alcuna istanza di acquisizione di prova, contenendo solo la richiesta principale di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché lo stesso non costituisce reato e quella subordinata di irrogazione del minimo della pena con le attenuanti generiche e la diminuzione del rito nonché di concessione dei doppi benefici, sì che nessun sindacato poteva il Giudice effettuare circa l'ammissibilità dell'istanza.

La fissazione dell'udienza camerale altro non è stata che il riconoscimento dell'ammissibilità della richiesta di definizione del processo con rito abbreviato e la stessa non è quindi più revocabile dall'imputato, il quale, evidentemente, aveva deciso in tal senso in conformità ai consigli ricevuti dal Difensore, mai revocato ed al quale ha solo affiancato un secondo Avvocato.

Risulta dalla relazione ex art. 33 L.F. che la _____ si era rivolta allo studio _____ di Agrate Brianza, _____, da cui al curatore sono stati consegnati dei Modelli 770 e Unico, redatti per la contabilità semplificata e quindi privi della situazione patrimoniale, ed il registro beni ammortizzabili vidimato, ma in bianco.

Risulta, inoltre, come affermato dal Curatore sulla base delle notizie apprese dalla dr.ssa Vergani del predetto studio di consulenza, che in effetti la contabilità era tenuta dalla moglie dell'imputato, la quale provvedeva anche a redigere il bilancio e che l'imputato consegnò delle copie di contratti di locazione, di anagrafiche di clienti e fornitori, di buste paga e di comunicazioni della Regione Lombardia, di Enti previdenziali e della banca.

Dal canto suo, l'imputato, sentito dal Curatore il _____ 2007, ha ammesso che dopo il 2005 "non sono state tenute le scritture contabili".

E' provato, quindi, che l'imputato non fornì al Curatore tutta la documentazione relativa a tutte le attività della ditta fallita e, per sua stessa ammissione, omise di tenere le scritture contabili.

Anche con la contabilità semplificata, il prevenuto avrebbe dovuto tener nota dei beni della ditta e della loro sorte, cosa che gli sarebbe anche convenuta, consentendogli di dimostrare l'avvenuta rottamazione di alcuni di essi, da lui ora solamente affermata.

In ciò si sostanzia il delitto ex art. 217 L.F. qui contestato e – come rilevato – pacificamente ammesso dal prevenuto.

Per le ammissioni fatte innanzi al Curatore, possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche; gli spetta la diminuzione ex art. 442 co. 2 C.P.P., stante la scelta del rito.

Tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 C.P., stimasi equa la pena base di un anno di reclusione, già ritenuta equa al momento dell'emissione del decreto penale.

Essa va ridotta a mesi nove di reclusione ex art. 62/bis C.P.

La diminuzione di tre mesi di pena invece di quattro ben si giustifica per l'esistenza, sul certificato penale dell'imputato, di due appostazioni, risalenti

Pur se oggi il delitto de quo non costituisce più reato, i due episodi, tuttavia, mal depongono sulla personalità dell'imputato, dimostrando come egli non si preoccupasse di danneggiare coloro con cui entrava in rapporti di affari, contemporaneamente violando la Legge Penale.

La pena va ridotta a mesi sei di reclusione ex art. 442 co. 2 C.P.P.

Conseguono il pagamento delle spese processuali, le sanzioni accessorie di cui all'art. 217 u.p. L.F., come da dispositivo, e la revoca del decreto penale opposto.

Non va disposta la conversione della pena detentiva in pecuniaria, stanti le condizioni economiche dell'imputato, da lui stesso dichiarate al momento dell'interrogatorio da parte del Curatore.

Può essere concessa, invece, la sospensione condizionale della pena, non ostandovi i precedenti penali dell'imputato.

P. Q. M.

visti gli artt. 438, ss. C.P.P.,

revocato il decreto penale n. _____ 6/10, dichiara _____ colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, concesse le attenuanti generiche e la diminuzione di cui all'art. 442 co. 2 C.P.P., lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, irrogandogli le sanzioni accessorie di cui all'art. 217 u.p. L.F. per la durata di un anno.

Pena sospesa.

Monza, 18/3/2011.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dr. de Lillo)



Letta in udienza e
depositata in Cancelleria
in pari data.

Il Cancelliere B/3
(dr.sa Cristina Marinello)

